



Comune di NOCETO

(Provincia di Parma)

* * * * *

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

**REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
SUI RIFIUTI
(TARI)**

- 1) **Approvato con delibera di C.C. n°26 del 30/07/2014;**
- 2) **Modificato con delibera di C.C. n.29 del 30/07/2015.**

Allegato "A" alla delibera del Consiglio Comunale n° 3 del ~~15~~ febbraio 2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
- Art. 7 - Superficie degli immobili
- Art. 8 - Esclusioni dal tributo
- Art. 9 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico e ONLUS

TITOLO III – TARIFFE DEL TRIBUTO

- Art. 10 - Costo di gestione
- Art. 11 - Determinazione della tariffa
- Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 13 - Categorie di utenza
- Art. 14 - Scuole statali
- Art. 15 - Tributo giornaliero
- Art. 16 - Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 17 - Riduzioni del tributo
- Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche
- Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 20 - Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Art. 21 - Agevolazioni

Art. 22 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 - Dichiarazione

Art. 24 - Attività di controllo e sanzioni

Art. 25 – Dilazione del pagamento del tributo ordinario i avvisi di accertamento

Art. 26 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 27 - Riscossione

Art. 28 - Rimborsi e compensazione

Art. 29 - Riscossione coattiva

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Clausola di adeguamento

Art. 31 - Disposizioni transitorie

Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni

ALLEGATI:

1. *Allegato A - Categorie di utenza;*
2. *Allegato B – Elenco di rifiuti ammessi alla procedura di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani;*
3. *Allegato C – Limiti quantitativi per l'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani;*
4. *Allegato D – Regolamento del compostaggio domestico.*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo denominato TARI (tassa sui rifiuti) che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle componenti dell'Imposta unica comunale (I.U.C.), e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di PARMA n. 11 del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

- 1 Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative ;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 23 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 – Superficie degli immobili

1. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147 che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147, per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 23, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le aree adibite a verde.

2. Non sono, inoltre, soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;*
- b) cantine, solai, solo se utilizzati esclusivamente per tale uso e consuetudine;*
- c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;*
- d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;*
- e) le unità immobiliari sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi a rete (gas, acqua ed energia elettrica);*
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;*
- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;*
- i) le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;*
- l) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree di parcheggio calcolate in misura doppia rispetto a quelle stabilmente delimitate, le aree scoperte adibite a verde.*

3. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli quali parcheggi dipendenti e clienti, aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento.
4. Non sono in particolare soggette a tariffa le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola.
5. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
7. Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art. 649 della legge 147/2013 in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 20.

Art. 9 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico e ONLUS

1. La tariffa è ridotta del 100% per le ONLUS;
2. La tariffa è ridotta del 10% alle utenze per le quali il soggetto titolare ha dimostrato tramite apposita presentazione di domanda I.S.E.E. situazioni di disagio economico-sociale, riferite agli scaglioni previsti da apposita deliberazione di Giunta Comunale;
3. La tariffa è ridotta del 10% alle utenze per le quali il soggetto titolare ha dichiarato che nel nucleo familiare risiede un soggetto con invalidità al 100%, allegando alla dichiarazione il verbale di invalidità.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani di norma entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, compatibilmente con i necessari atti di approvazione di ATERSIR del tariffario annuale del servizio e approvati successivamente dall'autorità competente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Eventuali scostamenti tra il gettito a preventivo e quello a consuntivo della TARI , al netto del tributo provinciale, potranno essere presi a riferimento per diminuire o aumentare la previsione del Piano Economico Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo.
5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti o a terzi all'uopo incaricati.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (*allegato A*) al presente regolamento.
6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore delle utenze domestiche.
7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati , agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
8. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti saranno calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo.
4. In caso di variazioni che producono diminuzione nel calcolo della tariffa, gli effetti intervengono nel caso in cui la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 13 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. **Utenze domestiche** sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) **domestiche residenti**: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) **domestiche non residenti**: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Alle utenze intestate ai soggetti non

residenti, verrà attribuito un numero presunto di 3 (tre) occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio.

c) Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono considerate alla stregua delle case a disposizione (secondo case) anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni.

3. **Utenze non domestiche**: Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento.

a) L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal l'allegato A, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA (*visura camerale*), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

b) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile della visura camerale.

c) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (*es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.*) e sono ubicate in luoghi diversi.

d) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

e) Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

f) Nei casi in cui, in applicazione dell'articolo 20 del presente regolamento, riguardante la determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, non si applicassero le riduzioni forfettarie di superficie in esso espressamente indicate nell'elenco delle categorie interessate, è tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali o le aree esterne di un complesso unitario sulla base delle attività effettivamente esercitate nei singoli locali o aree esterne, in modo da ricondurli a specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.

Art. 14 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti –TARI.

Art. 15 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa o comunque, altro corrispettivo da effettuare contestualmente all'eventuale tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Art. 16 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 17 - Riduzioni del tributo

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, la tariffa è applicata, nelle zone dove non è effettuata la raccolta nella misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, eccede i 500 ml.
2. Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta vengono calcolate dal confine di proprietà.
3. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico.
4. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.
5. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del 30%. A tal fine per "*utenze non stabilmente attive*" si intendono le abitazioni tenute a disposizione (*cosidette seconde case*) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di occupanti che viene fissato nella misura prevista all'art. 13 del presente regolamento per:

- abitazioni tenute a disposizione da residenti;
- abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
- alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero.

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
4. La tariffa è ridotta del 100% per i fabbricati, i locali e le aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento:
 - Agriturismo con alloggi e ristorazione - categoria "Alberghi con ristorante" = riduzione del 10%;
 - Agriturismo con alloggi senza ristorazione - categoria "Alberghi senza ristorante" = riduzione del 10%;
 - Agriturismo senza alloggi e con solo ristorazione - categoria "Ristoranti" = riduzione del 10%;
5. La tariffa è ridotta del 30% per i fabbricati di attività non domestica, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione della Camera di Commercio attestante l'inizio o la fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 3 nel caso di inizio attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.
6. La tariffa è ridotta del 100% per i fabbricati, i locali e le aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento

conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

7. Ai sensi della Legge 19 agosto 2016 n. 166 e s.m.i., alle utenze non domestiche che producono, trasformano, distribuiscono e somministrano prodotti alimentari, farmaceutici ed altri prodotti anche non alimentari che, a titolo gratuito, cedono parte dei loro prodotti ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della tariffa. La cessione deve avvenire a favore di Enti Pubblici ed Enti Privati così come descritto all'art. 2 comma 1 lettera b) della legge sopra citata. La riduzione si applica solo alla quota variabile della tariffa ed è calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo;
8. Tale riduzione non può comunque superare il 20 % della parte variabile della tariffa;
9. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al Servizio Tributi, a pena di decadenza, entro il 1° marzo dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti, completo del peso conferito e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dagli Enti donatori, il tutto in formato digitale. In alternativa nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre un'apposita autocertificazione al Servizio Tributi del Comune, sempre in formato digitale. Il Servizio Tributi provvederà a trasmettere la documentazione presentata dai richiedenti al soggetto gestore affinché effettui gli opportuni controlli e quantifichi la riduzione;
10. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 20 – Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. , nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, ai sensi del regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

3. La parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti di area dove vi è presenza di persone
4. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati (*Allegati B e C*) e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche per la presenza di personale o per la particolare attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

| Attività | superficie imponible applicata |
|---|--------------------------------|
| Lavanderie a secco, tintorie non industriali | 75% |
| Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti | 55% |
| Elettrauto | 55% |
| Caseifici, cantine sociali | 30% |
| Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie | 55% |
| Galvanotecnici, ceramiche e smalterie | 55% |
| Officine di carpenteria metallica | 55% |
| Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie | 75% |
| Laboratori fotografici ed eliografie con stampa | 75% |
| Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, | 75% |
| materie plastiche, vetroresine | 75% |
| Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontecnici, laboratori di analisi | 65% |
| Stoccaggio stagionatura formaggi | 85% |

5. Per i distributori di carburanti la tariffa è calcolata forfettariamente in ragione del 40% della superficie rimanente, calcolata al netto delle esclusioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, da riferirsi all'accesso – uscita dei veicoli, dall'area di servizio e di lavaggio automezzi. Sono commisurate separatamente i locali e le aree diversi da quelli relativi all'esercizio della distribuzione di carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata.
6. Con riferimento ai servizi sanitari (*ospedali, case di cura, poliambulatori*), in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, relativamente alla sola parte variabile, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari sotto elencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate, rispetto alla superficie metrica rilevabile di:

| | |
|---------------------------------|-----|
| - ospedali: | 50% |
| - case di cura, poliambulatori: | 50% |

7. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali - quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
8. Per il calcolo della superficie imponibile verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superficie già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dall'art. 23 in merito all'obbligo di dichiarazione.
9. Il Comune potrà in ogni momento procedere all'accertamento delle superfici assoggettabili al tributo.

Art. 21 - Riduzioni per la raccolta differenziata

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.
2. Annualmente saranno definite, contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti. I relativi punteggi e parametri numerici, ove previsti, saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. L'agevolazione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non potrà comunque superare il 30 % della quota variabile della Tari. Eventuali modifiche al sistema di applicazione delle riduzioni di cui sopra, intervenute in corso d'anno, avranno decorrenza dall'anno successivo.
3. Le riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono essere applicate mediante sconti di zona. Nell'anno 2014 tali riduzioni saranno applicate nella misura del 3,5% della quota variabile della tariffa nelle zone in cui si sia svolta la raccolta differenziata spinta per almeno 6 mesi. Queste potranno essere diversamente modulate di anno in anno, contestualmente alla deliberazione sulle tariffe, ovvero superate dall'introduzione di altre metodologie di tariffazione puntuale.
4. Le riduzioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e TARI puntuale. Tale sistema prevede che la parte variabile della tariffa sia calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.

5. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati da provvedimenti di legge o da Regolamenti di gestione rifiuti a valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento comunale, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto che effettua l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione del tributo.
6. La riduzione del tributo per rifiuti speciali che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero, è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati avviati al recupero nelle seguenti misure:
 - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente denominato Max valore assoluto totale (Kg./anno/mq.) della classe corrispondente riportato all'Allegato "C" del presente Regolamento recante i limiti quantitativi per l'assimilabilità, dei rifiuti speciali non pericolosi, a rifiuti urbani; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
 - b) la riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 50 % della quota variabile del tributo calcolato secondo il D.P.R. 158/1999.
7. Agevolazioni per il compostaggio domestico. La disciplina della presente agevolazione è riportata nell'Allegato "D".

Art. 22 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Gli sconti che, da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolati sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono sull'addebito degli svuotamenti sia minimi che eccedenti i minimi del contenitore indifferenziato.
2. La riduzione di cui al comma 6 dell'art. 21 (*avvio a recupero di rifiuti assimilati agli urbani da parte di utenze non domestiche*) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 20 del presente regolamento.
3. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della TARI dovuta.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 6 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 60 (*sessanta*) giorni alla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo.
 3. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
 4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
 5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
 6. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, sono oggetto di dichiarazione.
 7. 6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 9. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
 10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
 11. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 24 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo secondo quanto previsto all'art. 7 precedente, può considerarsi quella calpestable oppure quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di mancato versamento, anche parziale, di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
6. In caso di omesso o parziale versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'ar. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471;
7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

11. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
12. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento;
13. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato all'attività.

Art. 25 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario

1. Il Funzionario responsabile del tributo, designato da IREN, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario.
2. La rateizzazione non comporta l'applicazione dell'interesse legale. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:
 - per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 150,00;
 - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 1.000,00;
3. Dopo il ricevimento all'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile, designato da IREN, di autorizzazione al pagamento immediato di almeno metà della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento rateizzato a scadenza mensile, comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi.
4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) debitore non può più essere concessa rateazione per l'anno di riferimento;

Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro da 10.000,00 (*diecimila*), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 27 – Riscossione

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali comprendente il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre dell'anno di riferimento;
 - 31 ottobre : è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre .
3. Le scadenze potranno essere rideterminate con successiva deliberazione contestualmente all'approvazione delle tariffe;
4. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro.

Art. 28 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario responsabile il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il Comune/Funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di TARI. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funziario responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 12,00.

Art. 29 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri ed alle procedure previste dalle disposizioni vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo minimo previsto dal vigente Regolamento delle entrate tributarie, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o il soggetto gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia_2) e TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.

Allegato “A” - Categorie di utenza

UTENZE NON DOMESTICHE - Classi di attività

| Classe | Descrizione della classe |
|--------|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta parcheggi a pagamento |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, case di accoglienza |
| 10 | Ospedali |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici |
| 12 | Banche e istituti di credito |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo sia all'ingrosso che al dettaglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari |
| 30 | Discoteche, night club |

Allegato "A" - Categorie di utenza

UTENZE DOMESTICHE

| Numero componenti il nucleo familiare |
|---------------------------------------|
| 1 componente |
| 2 componenti |
| 3 componenti |
| 4 componenti |
| 5 componenti |
| 6 o più di sei componenti |

Allegato "B"

**ELENCO DI RIFIUTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI AGLI URBANI**

- imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) – Non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); sono esclusi gli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze;
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane; cassette;
 - accoppiati e poliaccoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di carta metallizzata e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di pagli;
 - scarti di legno non verniciati provenienti da falegnameria, trucioli;
 - fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palpabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltro e tessuto non tessuto;
 - pelle e similpelle;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali , purché non polverosi , scarti materiali plastici allo stato solido;
 - rifiuti ingombranti;
 - imbottiture, isolanti acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi elastici e simili , non polverosi e/o a fibra;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere in materiale plastico, tessuto, legno;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri adesivi;
 - cavi e materiali elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti , non di origine animale, della produzione di alimentari purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, cascina, sanse esauste e simili;
 - scarti e residui vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura ...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiature e simili);
 - accessori per l'informatica con l'esclusione di rifiuti pericolosi;
-

Allegato "C"

| N° | LIMITI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A RIFIUTI URBANI | MAX VALORE assoluto a smaltimento (Kg./anno/Mq) | MAX VALORE Assoluto TOTALE (Kg./anno/Mq) |
|----|---|---|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 3,00 | 10,00 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 1,95 | 6,50 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta parcheggi a pagamento | 2,40 | 8,00 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 3,60 | 12,00 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 2,40 | 8,00 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 1,95 | 6,50 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 6,90 | 23,00 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 3,90 | 13,00 |
| 9 | Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, case di accoglienza | 6,00 | 20,00 |
| 10 | Ospedali | 4,50 | 18,00 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici | 6,00 | 20,00 |
| 12 | Banche e istituti di credito | 2,40 | 8,00 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 5,40 | 18,00 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 6,90 | 23,00 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso | 3,30 | 11,00 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 6,60 | 22,00 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 6,00 | 20,00 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 4,20 | 14,00 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 4,00 | 16,00 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3,75 | 15,00 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,25 | 17,00 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 25,50 | 85,00 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 24,00 | 80,00 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 24,00 | 80,00 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 12,00 | 40,00 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 12,00 | 40,00 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo sia all'ingrosso che al dettaglio | 27,00 | 90,00 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 8,00 | 32,00 |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 25,50 | 85,00 |
| 30 | Discoteche, night club | 6,90 | 23,00 |



Comune di **NOCETO**

Provincia di Parma

P.le Adami n° 1 43015 Noceto – C.F. 00166930347

Telefono 0521 / 622132 / 133

tributi@comune.noceto.pr.it protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Regolamento Comunale del Compostaggio



(Allegato “D” al Regolamento per l’applicazione della I.U.C.-TARI)

INDICE

| | |
|-------------|---|
| Articolo 1 | Definizione |
| Articolo 2 | Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio |
| Articolo 3 | Metodologie di compostaggio, utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione. |
| Articolo 4 | Rifiuti compostabili |
| Articolo 5 | Iter procedurale |
| Articolo 6 | Riduzione tariffaria |
| Articolo 7 | Verifiche e controlli |
| Articolo 8 | Albo comunale compostatori |
| Articolo 9 | Altre disposizioni |
| Articolo 10 | Sanzioni |
| Articolo 11 | Norme di rinvio |
| Articolo 12 | Pubblicazione ed entrata in vigore |
| Articolo 13 | Modulistica allegata |

Modello (A): Verbale di controllo e sopralluogo;

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n° 446/97, disciplina la pratica del compostaggio, per le utenze che scelgono tale modalità di smaltimento della frazione organica umida in autonomia senza gravare, quindi, sul Servizio di gestione dei rifiuti.

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del Comune di Noceto che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta) i rifiuti organici sopra identificati provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli del presente regolamento.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37 e 38 della Legge 221 del 2015, al fine di incentivare le pratiche di compostaggio effettuato sul luogo di produzione, auto-compostaggio, i rifiuti organici devono riferirsi ai seguenti codici: Codice CER 200108, Rifiuti biodegradabili di cucine e mense e CER 200201, rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde.

ART. 1 – Definizione

1. Il Compostaggio è un sistema di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalle **piccole aree verdi** (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi) e **dall'attività** (scarti di cucina, frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione aerobica si ottiene il **COMPOST**, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.
2. Si basa sulla raccolta differenziata di tutti i rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente nelle compostiere, con alcune eccezioni descritte all'art. 4.
3. Il compost prodotto dal processo è destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal Servizio Gestione Rifiuti

ART. 2 - Requisiti ed obblighi per fare attività di Compostaggio

1. I requisiti per fare compostaggio sono i seguenti:
 - a) **Requisito fondamentale:** Disponibilità nella propria abitazione/attività di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto, di dimensioni sufficienti, che offra la possibilità di utilizzare successivamente il Compost prodotto, in quanto presupposto della riduzione sulla taxa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica compostata.

Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere ben definito e verificabile, come del resto anche il luogo dove viene usato il Compost;
 - b) per i nuclei familiari ubicati in zona agricola, è consentito l'uso di terreni agricoli di cui si ha disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale, attigui all'abitazione/attività e sia **verificabile l'attività di compostaggio e relativo uso del Compost.**
 - c) essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto al ruolo presso l'Ufficio Tributi o, quali cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per

- l'iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti;
- d) Il compostaggio è effettuato solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione/attività.
 - e) Non avere insoluti pregressi in termini di TARI;
 - f) Non potrà essere ammessa la richiesta se l'abitazione/attività del richiedente non ha giardino, orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di **utilizzare successivamente il compost prodotto direttamente sul luogo di consumo;**
 - g) Non è ammesso utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in affitto **direttamente sul luogo stesso di produzione;**
- 2) Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione/attività in disponibilità dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente, codice civile e legislazione di settore.
 - 3) Per ottenere buoni risultati, occorre valutare con attenzione la scelta del luogo destinato ad ospitare la Compostiera in cui fare il compostaggio, tenendo conto di queste regole:
 - a) Disponibilità di un'area di 3,00 / 20,00 metri quadrati, secondo la modalità operativa scelta;
 - b) Il compostaggio non deve infastidire i confinanti.
 - 4) E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

ART. 3 – Metodologie di compostaggio, utilizzo del Compost e distanze minime di realizzazione.


Per evitare comunque problemi, soprattutto di vicinato, è necessario mantenere la distanza minima dai confini di **2 metri** prevista dall'art. 889 del codice civile ed è consigliabile mantenere una distanza di **10 metri dalle abitazioni**, se non diversamente concordato con i vicini.

1. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza non inferiore **a due metri** dal confine della proprietà, **può essere inferiore**, previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla modulistica.
2. La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, **non potrà essere inferiore a due metri.** Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.
3. **Il richiedente si impegna ad informare**, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura dei rifiuti e sugli scopi della propria attività di compostaggio per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.
4. In prossimità delle **abitazioni**: il sito di compostaggio per mezzo di compostiera in plastica, fai da te o legno, dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri da porte o finestre delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare disturbo al vicinato.
5. La compostiera può essere installata anche in aree di proprietà condominiali; in tal caso con l'accordo scritto di tutti i proprietari del terreno e dei condomini. Lo stesso valga per le aree in cui si andrà ad utilizzare il compost maturo che dovranno essere chiaramente individuabili.
6. Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido anche di più nuclei familiari, con una proporzione di **100 litri per ogni componente di detti nuclei.** La tipologia e le dimensioni della compostiera e la pratica di compostaggio, nonché la superficie del giardino / orto, dovranno essere idonee e proporzionate al numero di componenti dei nuclei.


In caso di compostaggio condominiale, quindi, si deve tener conto che vengono usati circa 3 / 5 kilogrammi di compost maturo, stagionato almeno 18 mesi, per ogni metro quadrato di orto. Per il giardino il compost deve essere usato in ragione di 2 kilogrammi al metro quadrato.

7. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:


- a) **Compostaggio in cumulo all'aperto:** ricorda la letamaia fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'areeggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1 – 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,5. Questo metodo non può essere usato in centro abitato ma solo ed esclusivamente nelle zone agricole;



- b) **Compostiera artigianale autocostruita:** contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica, troncoconica, esagonale o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Inoltre deve essere prevista idonea apertura nella parte inferiore per consentire il prelievo del compost maturo. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata con accuratezza;



- c) **Concimaia o Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico:** si tratta di una fossa, dotata di coperchio, ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti, ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo;



- d) **Compostiera "prefabbricata":** contenitore areato di capienze varie (da 400 a oltre 1000 litri), normalmente in commercio, in materiale plastico stabile ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo; garantisce aerazione ottimale e decomposizione rapida;



I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

8. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione/attività per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.

9. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

ART. 4 - Rifiuti compostabili

1. Sono compostabili le seguenti sostanze:

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piccole piante anche con pane di terra;
- pane raffermo o ammuffito;
- fondi di caffè, filtri di tè;
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba;
- rametti, trucioli, cortecce e piccole patate;
- cenere di legna;
- gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
- fazzoletti di carta, carta da cucina non tessuta, salviettine asciugamani non tessute (non imbevuti di detersivi o prodotti chimici)
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi;
- pollina o altre deiezioni animali;

ATTENZIONE:

Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati come topi e insetti. Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

Fazzoletti di carta etc., pur essendo biodegradabili, hanno tempi di "macerazione" abbastanza lunghi quindi bisogna tenerne conto nella lavorazione del compost.

2. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- Legno verniciato;
- Olio di friggitura;
- Lettiere di animali domestici;
- Tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;
- polistirolo, carta e cartoni, metalli, laterizi e calcinacci, tessuti;
- plastica, gomma, materiali sintetici;
- vetro e ceramica;
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- farmaci;
- pile esauste
- tutti i materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.
- In generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente;

ART. 5 - Iter procedurale

1. Compilare l'apposito modulo, scaricabile dal sito, oppure disponibile presso l'ufficio TRIBUTI e consegnarlo in Comune contestualmente all'avvio della pratica di compostaggio domestico presso la propria abitazione.
2. L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante il modello predisposto, in 2 copie autografe dalla persona fisica contribuente della tassa sui rifiuti, presso l'Ufficio Protocollo Comunale oppure al Gestore del servizio Rifiuti incaricato, compilato in ogni sua parte.
3. Al fine del riconoscimento del beneficio nel medesimo anno di adesione, l'istanza deve essere presentata entro il 20 Gennaio.

La domanda non va rinnovata se non cambiano le condizioni; va invece presentata obbligatoriamente la dichiarazione di cessazione.

ART. 6 - Riduzione tariffaria

1. Agli utenti che provvedono ad implementare il compostaggio secondo il presente regolamento, è applicata una riduzione del 15 % della quota variabile della tariffa. Il diritto alla riduzione della Tassa rifiuti è materialmente riconosciuto nella prima emissione utile del prospetto di liquidazione TARI.
2. L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione di cessazione all'ufficio TRIBUTI, specificando la data e l'indirizzo dell'utenza.

ART. 7 - Verifiche e controlli

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006 n° 296

1. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune di Noceto, attraverso il personale anche mediante incarico ad enti e/o istituzioni esterne, con particolare riferimento ad incaricati del Servizio gestione rifiuti; (art 24 c. 4° del Regolamento TARI)
2. La verifica è effettuata a campione, anche più volte all'anno, con date stabilite dal Comune;
3. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale di cui al comma 1 che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida;
4. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni e conseguente irrogazione della sanzione di cui all'art. 10, per infedele dichiarazione;
5. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta l'anno successivo;
6. Il nome e l'indirizzo delle utenze che utilizzano la compostiera, sarà condiviso dal Comune con il Servizio gestione rifiuti per consentire il controllo dei rifiuti umidi conferiti al fine di determinare l'effettivo smaltimento corretto della frazione organica umida.
7. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'ufficio tributi provvederà anche all'eventuale recupero retroattivo del beneficio non spettante oltretutto applicare le sanzioni previste dall'art. 10

L'Amministrazione si avvale anche delle eventuali segnalazioni dei cittadini e degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso di conferimento al circuito di ritiro dei rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori il **non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota all'ufficio Tributi per gli atti consequenziali.**

ART. 8 - Albo comunale compostatori

1. Il Comune di Noceto si impegna a redigere un albo compostatori contenenti i dati delle utenze che hanno effettuato il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento.
2. All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un cartello / adesivo da esporre all'esterno della propria abitazione / attaccare al proprio contenitore destinato alla frazione umida, in modo da segnalare agli operatori del Servizio Gestione Rifiuti che pratica il compostaggio, in relazione a quanto esposto all'art. 7.

ART. 9 - Altre disposizioni

1. Il richiedente è tenuto ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate.
2. Solo ed esclusivamente l'eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito direttamente in Centro di Raccolta Ecologica. La frazione organica umida dovrà comunque essere compostata.
3. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà essere smaltito con altre frazioni.
4. E' vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli elencati nel presente Regolamento;
5. E' vietata l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee nonché in altre aree che non siano

quelle dichiarate. Vedi artt. 2 e 3.

T. 10 – Sanzioni

Con riferimento all'art. 24 comma 8° del Regolamento TARI, trattandosi di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 €.

La contestazione della violazione avverrà secondo normativa della Legge 689/81.

ART. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006, alla Legge 221/2015 artt. 37 e 38, ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale.

ART. 12 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che approva il Regolamento TARI e verrà pubblicato all'Albo Pretorio unitamente allo stesso.

ART. 13 – Modulistica allegata

Modello (A): verbale di controllo e sopralluogo vedi ultima pagina



COMUNE di NOCETO

P.le Adami n° 1 43015 Noceto – C.F. 00166930347

Ufficio Tributi

tributi@comune.noceto.pr.it

Telefono 0521 / 622133 / 132

protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Verbale di verifica, controllo e sopralluogo per Compostaggio

In data alle ore in via

i sottoscritti incaricati di Pubblico Servizio del Comune di Noceto

hanno effettuato un sopralluogo al fine di determinare l'effettivo compostaggio della frazione organica umida da parte del

Sig. Codice Fiscale

Patente / C.I. n° rilasciata da il

a cui è stato riconosciuto, su autodichiarazione precedentemente inoltrata, una riduzione della Tassa Rifiuti per effettuazione di compostaggio mediante installazione di compostiera autocotruta, Compostiera prefabbricata, Buca/concimaia

riutilizzando il Compost presso

E' stato rilevato il seguente stato di fatto:

Quadro A) Sito di Compostaggio:

Si rileva l'evidenza di compostaggio frequente e regolare. Il Composter contiene rifiuti di cucina di recente immissione. Nella parte inferiore si rilevano diversi stadi di stagionatura del compost, segno di un utilizzo regolare del Composter.

Non si rileva l'evidenza di compostaggio frequente e regolare. Il Composter è vuoto o parzialmente riempito solo con sfalci e potature, segno evidente di un utilizzo irregolare e non conforme al Regolamento Comunale sul Compostaggio.

Note

.....

Quadro B) Sito di riutilizzo del Compost:

Si rileva la presenza di Compost nel giardino, orto; Non è stato recentemente applicato compost;

Non viene riutilizzato Compost; Non è stato possibile rilevare l'utilizzo di compost

Quadro C) Dichiarazioni a verbale dell'Interessato:

.....

Quadro D) Dichiarazioni dei verbalizzanti:

.....

L'Interessato

I verbalizzanti

.....

.....